

N. 00030/2012REG.PROV.COLL.  
N. 01497/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2010, proposto da:

Didi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

*contro*

Provincia di Pistoia, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi, 4;

*nei confronti di*

Cipea - Consorzio fra imprese di Produzione Edilizia ed affini - Soc. Coop. a Rl, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Paolini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

Ac Engineering Srl, Imisca - Impianti Idrotermici Sanitari Condizionamento Aria Calda Srl, Effe - Gli Impianti Srl, St Bel Srl, Castellare Impianti Snc di Mariottini Daniele e Pollastrini Giordano, Sit Srl - Società Impianti Tecnologici Srl, Edra Ambiente Soc. Coop.;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 03989/2009.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pistoia e di Cipea - Consorzio fra imprese di Produzione Edilizia ed affini - Soc. Coop. a Rl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Di Mattia, per delega dell'Avv. Pozzi, e Paolini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 3889/2009 il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla Diddi s.r.l. avverso l'aggiudicazione definitiva al Consorzio CIPEA dell'appalto a corpo e a misura, indetto dalla Provincia di Pistoia per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomasse a servizio del complesso scolastico 'Marchi e Sismondi-Pacinotti'.

Diddi s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Provincia di Pistoia e il Consorzio CIPEA si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1514/2010 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte di una impresa settima classificata dell'esito della gara, indetta dalla Provincia di Pistoia per l'affidamento dei lavori di realizzazione di impianto di

riscaldamento a biomasse a servizio del complesso scolastico 'Marchi e Sismondi-Pacinotti'.

Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le censure che non erano state dirette nei confronti di tutti i concorrenti che precedevano in graduatoria la ricorrente e ha respinto la restante parte del ricorso, con cui erano state contestate le offerte dei primi sei concorrenti sotto il profilo della presentazione di alcuni allegati all'offerta in lingua tedesca, dell'esatta traduzione del termine tedesco "hackgut" e dello scarso peso dato al prezzo nell'ambito del criterio di aggiudicazione.

I motivi di appello, da esaminare in maniera sintetica ai sensi dell'art. 120, comma 10, c.p.a., sono privi di fondamento per le seguenti ragioni:

a) non sussiste l'interesse al ricorso di un concorrente settimo classificato in relazione a censure che non sono dirette a escludere o a contestare il punteggio di tutti i concorrenti che lo precedono o a determinare la rinnovazione della gara, non potendo il ricorrente trarre in tal caso alcuna utilità dall'accoglimento della censura, non risultando attuale l'interesse ad essere collocato al secondo posto della graduatoria;

b) la presentazione del documento attestante la prova di combustione in lingua tedesca (senza una traduzione certificata in lingua italiana) non costituisce motivo di esclusione dalla gara, in quanto:

- una siffatta clausola di esclusione non è contenuta nella *lex specialis* della procedura;

- l'art. 67 del D. Lgs. n. 163/06 prevede l'utilizzo della lingua italiana per la redazione delle offerte, e non anche per i documenti da allegare alle offerte;

- l'allegazione di documenti in lingua tedesca è stata giustificata, nel caso di specie, dall'offerta di macchinari di produzione tedesca e la traduzione certificata in lingua italiana non si è resa necessaria per la presenza di un funzionario della stazione appaltante di madrelingua tedesca (v. la relazione del funzionario della Provincia del 19.11.2009; cfr. Cons. Stato, VI, n.

6519/2005);

- in ogni caso, la necessità di avere la traduzione dei documenti avrebbe al più determinato una richiesta di integrazione documentale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 7/2007;), non avvenuta per il menzionato apporto fornito dal funzionario della Provincia;

c) la produzione documentale della stazione appaltante del 20 novembre 2009 ha escluso la tesi del ricorrente, secondo cui i primi sei classificati non avrebbero svolto la prova di combustione con il “cippato in legno”, come richiesto dalla normativa di gara; infatti, il termine tedesco “*hackgut*” va tradotto non come cippato, e non come pellet o trucioli (v. la relazione del funzionario della Provincia del 19.11.2009 e la traduzione giurata del 15.11.2009 prodotta con documentazione a supporto in primo grado; elementi non contrastati in modo adeguato dall’appellante);

d) il peso attribuito all’elemento del prezzo all’interno dei criteri di aggiudicazione (massimo 35 punti) costituisce scelta di merito della stazione appaltante, che, nel caso di specie, non integra alcun elemento di irragionevolezza o illogicità e soprattutto che è stata preventivamente conosciuta da tutti i concorrenti, che hanno potuto così formulare le proprie offerte tenendo in considerazione tale dato nel pieno rispetto del principio della *par condicio*.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore della Provincia di Pistoia e di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del Consorzio Cipea.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)